

Consiglio di Stato, Sezione VI 30/01/1998 n. 125
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai fini dell'esclusione da una gara di appalto, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, insindacabile in sede giudiziale se non mediante la dimostrazione della sussistenza di vizi logici ovvero dell'erronea rappresentazione dei fatti, la valutazione della rilevanza di una condanna penale, ancorché estranea alla qualità di imprenditore, dal momento che non si rinvengono nella normativa vigente parametri fissi e predeterminati ai quali attenersi ai fini di detta valutazione. L'art. 13 della legge 8 agosto 1977 n. 584, che amplia i casi di esclusione dalle pubbliche gare, non confligge con l'art. 32 quater Cod. pen., in quanto, mentre quest'ultima norma commina l'automatica incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione a seguito della condanna per taluni reati, il citato art. 13 lascia all'Amministrazione la valutazione dell'incidenza del reato in genere sulla moralità professionale dell'imprenditore, il che comporta la possibilità di coesistenza delle due norme.